

# IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

50°

*Il versamento non risponde solamente a finalità di solidarietà intra-categoriale ma dà diritto a una serie di benefici.*



I veterinari che hanno esercitato la facoltà di rinuncia all'iscrizione all'Ente sono tenuti per il fatto di essere rimasti iscritti all'Albo professionale al versamento di un contributo minimo di solidarietà. Per completezza d'informazione si ricorda che il contributo in questione trova fondamento, ancor prima che in norme regolamentari, nella Legge n. 136/1991. L'art. 11, comma 4 di tale Legge prevede infatti l'obbligo, per gli iscritti agli Albi professionali che non siano iscritti all'Ente, di versare un contributo minimo di solidarietà. Si rammenta brevemente, inoltre, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 88/1995 ha affermato la piena legittimità di tale contributo riconoscendolo in linea con la struttura solidaristica del sistema previdenziale gestito dall'ENPAV, la quale impone a tutti gli iscritti agli Ordini di contribuire "in ragione del solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale connesso con l'iscrizione all'Albo". Se i principi sopra enunciati sono più o meno a tutti noti, non altrettanto si può dire invece dei servizi a cui può accedere il Veterinario che versa il contributo di solidarietà. Difatti, il versamento di tale contributo non risponde solamente a finalità di solidarietà intra-categoriale ma consente anche di usufruire di una serie di benefici. Appare quindi opportuno sottolineare che l'Ente, sempre attento alle esigenze della Categoria, ha nel tempo esteso alcuni dei servizi inizialmente previsti in favore dei soli iscritti e pensionati anche a coloro che versano il contributo di solidarietà. E' stato quindi previsto che, fronte del pagamento di un contributo minimo, che per l'anno 2008 è stato di euro 190,00, mentre per l'anno 2009 sarà di euro 195,00, il Veterinario cancellato può accedere a ciascuna delle agevolazioni di seguito descritte.

## I SERVIZI PER CHI VERSA IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

### Indennità una tantum - (art. 39 del Regolamento)

Sono destinatari di questo servizio gli iscritti, i pensionati e i superstiti nonché i cancellati ed i loro familiari che versano in precarie condizioni economiche a causa di infortuni, malattie o altri eventi di particolare gravità. L'erogazione è subordinata all'accertamento dello stato di bisogno e determinata caso per caso in relazione al grado di questo ultimo. La domanda deve essere presentata all'Ente per il tramite dell'Ordine provinciale, corredata dalla documentazione idonea a comprovare lo stato di bisogno. Esistono tre contingenti: 30 aprile, 31 agosto, 30 novembre.

### Mutui

Sono destinatari gli iscritti ed i cancellati. L'Enpav ha sottoscritto convenzioni con alcuni Istituti di credito per l'erogazione di mutui a condizioni agevolate. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito internet [www.enpav.it](http://www.enpav.it).

### Polizza Sanitaria

Sono destinatari: i cancellati che abbiano già aderito alla polizza sanitaria per l'annualità 2007-2008 o si siano cancellati dall'Enpav a decorrere dal 30.09.2007. I cancellati possono usufruire delle prestazioni assistenziali comprese nel Piano Sanitario Base previo versamento di una quota di euro 39,00.

Il Piano Sanitario Base può essere esteso anche ai familiari versando una quota di euro 58,00. Tale Piano, tra le varie prestazioni, assicura anche: grandi interventi chirurgici; le prestazioni di alta specializzazione, quali TAC, RMN, mammografia, etc. L'adesione alle prestazioni ricomprese nel Piano Sanitario Integrativo, quali il parto, i ricoveri anche senza intervento chirurgico, visite specialistiche, ecc., è subordinata per i cancellati al versamento di un premio annuo di euro 550,00.

### ENPAV Card

Il servizio è rivolto agli iscritti ed i cancellati. La carta di credito è totalmente gratuita e può essere utilizzata per i normali acquisti nonché per il versamento dei contributi previdenziali.